



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 24/07/2015

OGGETTO: Modifiche al vigente regolamento per l'applicazione della I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE

L'anno duemilaquindici, questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 17.07.2015, n.prot. 5740 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente.
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 13 e assenti n° 0 come segue:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
Massimo FEDELI	X	-
Simone ROSSI	X	-
Enzo MULE'	X	-
Cristoforo Enzo MOBILIA	X	-
Francesco SPINELLI	X	-
Mirco LESSI	X	-
Gianna BIGAZZI	X	-
Riccardo CRESCI	X	-
Sabrina ORLANDINI	X	-
Massimiliano RUGO	X	-
Giacomo CIARCIA	X	-
Maria Cristina D'AMATO	X	-
Marco RICCUCCI	X	-

Con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO incaricato della redazione del verbale;
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Dichiarata Immediatamente Esecutiva



Introduce l'Assessore Brunetti Stefania:

La modifica riguarda i terreni agricoli ed in particolare il reddito che passa dal 80% al 50%.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11.08.2014 è stato adottato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C.;

VISTO il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 8.04.2014 e le modifiche allo stesso, in corso di approvazione nella seduta odierna del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno, sulla base dell'esperienza maturata nel corso del primo anno di applicazione dell'Imposta Unica Comunale, procedere alla modifica ed integrazione di alcuni articoli del vigente regolamento, in particolare:

TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

- art. 8, comma 3. sostituire il seguente periodo "che il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare fornisce un reddito superiore al 80% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente" con il seguente "*che il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare fornisce un reddito superiore al 50 per cento del reddito globale da lavoro autonomo e dipendente così come individuato dal T.U. delle imposte sui redditi, DPR 917/1986*";

TITOLO 4 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

- art. 32 comma 2. inserire alla fine la seguente dicitura: *Nel caso di dichiarazione successiva alla denuncia originaria, l'esenzione avrà effetto dal mese successivo a quello della presentazione;*

- art. 44 inserire *comma 7. Le attività obbligate al conferimento al centro di raccolta comunale, individuate nel regolamento per la gestione di rifiuti, situate al di fuori della zona 4 - Marina di Bibbona, hanno diritto ad una riduzione del 5% della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Alla tariffa così ridotta saranno applicate le eventuali ulteriori riduzioni previste dall'art. 47 del presente regolamento;*

- art. 47, commi 1 e 4 inserire dopo la dicitura "strutture per la balneazione marina (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione marina, attività di supporto alla nautica da diporto)": "*comprese le attività di bar, ristorante che ne fanno parte*".

- dopo l'art.47 inserire l'art. 47 bis - RIDUZIONI PER PARTICOLARI UTILIZZI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. *Agli arenili utilizzati da circoli o associazioni senza scopo di lucro si applica una riduzione del 30% alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa;*

2. *Ai locali adibiti a caserme si applica una riduzione del 40% alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa;*



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 27 del 24/07/2015

- art 48 comma 1 eliminare il seguente periodo "- di aver provveduto a dotarsi di idonea attrezzatura per il taglio delle erbe delle aree verdi, atta ad eliminare totalmente il conferimento dell'erba al centro di raccolta" ed attribuire le seguenti riduzioni alla quota variabile della tariffa, in base al possesso di uno o due requisiti: *1 requisito - 2,00%; 2 requisiti - 5%.*

- art. 49 comma 1 aggiungere dopo "fatto salvo quanto stabilito dagli articoli" "*art. 44 c. 7*";

- art. 50 sostituire il comma 1 con il seguente "*Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 39, 43, 44, 46, 47, e 48 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.*

- dopo l'art. 52 inserire l'art. 52 bis - NORMA TRANSITORIA

1. Ai bar ed ai ristoranti di stabilimenti balneari che nell'anno 2014 avevano firmato il protocollo ambientale per il conferimento al centro di raccolta comunale, può essere riconosciuta sulla bolletta relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015, una ulteriore riduzione del 20%. Tale riduzione potrà essere applicata su richiesta dei contribuenti interessati, previa verifica presso i competenti uffici comunali.

RITENUTO opportuno aggiornare di conseguenza la TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI, Allegato "A" del regolamento per la disciplina della IUC;

VISTO il testo del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C., modificato, predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 pubblicato in G.U. n. 115 del 20.05.2015, che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso al 30 luglio 2015;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei Servizi Finanziari e Personale in merito alla presente deliberazione;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett b), n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 9, contrari 3 (Rugo, Ciarcia, Riccucci), Astenuti 1 (D'Amato) legalmente resi;

DELIBERA

1) Modificare il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. come di seguito indicato:



- sostituire il testo dell'art. 8, comma 3 come segue:

3. Sono tuttavia considerati non fabbricabili e quindi considerati terreni agricoli, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che esplicano la loro attività a titolo principale. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono dimostrare, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta:

- *di esplicitare la loro attività a titolo principale e risultare iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580;*
- *di essere iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e tenuti dall'INPS sezione SCAU;*
- *che il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare fornisce un reddito superiore al 50 per cento del reddito globale da lavoro autonomo e dipendente così come individuato dal T.U. delle imposte sui redditi, DPR 917/1986.*

- sostituire il testo dell'art. 32 comma 2 come segue:

2. le circostanze di cui al comma 1 del presente regolamento devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Nel caso di dichiarazione successiva alla denuncia originaria, l'esenzione avrà effetto dal mese successivo a quello della presentazione;

- inserire all'art. 44 il comma 7:

7. Le attività obbligate al conferimento al centro di raccolta comunale, individuate nel regolamento per la gestione di rifiuti, situate al di fuori dalla zona 4 - Marina di Bibbona, hanno diritto ad una riduzione del 5% della quota fissa e della quota variabile della tariffa. Alla tariffa così ridotta saranno applicate le eventuali ulteriori riduzioni previste dall'art. 47 del presente regolamento;

- sostituire il testo nell'art. 47 commi 1 e 4 come segue:

1. Le utenze non domestiche individuate dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti per il conferimento presso il Centro di Raccolta, che abbiano raggiunto entrambe le percentuali di raccolta differenziata previste dall'art. 19 del Regolamento di cui sopra, ovvero almeno il 65% rispetto al totale dei rifiuti ed il 55% di raccolta differenziata calcolata sulla base del totale dei quantitativi riferiti all'organico, alla carta e cartone, al multi materiale ed all'indifferenziato, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo nelle seguenti percentuali:

Strutture obbligate al conferimento al centro di raccolta	% riduzione quota variabile
campeggi	20
villaggi turistici	18
case per ferie con oltre 40 posti letto	18



R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera)	18
alberghi con oltre 40 posti letto	18
esercizi commerciali alimentari, esclusi quelli di vicinato e purché rientrino nella casistica dell'assimilabilità ai rifiuti urbani	18
strutture per la balneazione marina (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione marina, attività di supporto alla nautica da diporto) comprese le attività di bar, ristorante che ne fanno parte	18
Strutture con facoltà di conferimento al centro di raccolta – residence.	18

4. In alternativa al conferimento presso il Centro di Raccolta comunale (CR), le seguenti attività poste nella Zona 4 - Marina di Bibbona:

- R.T.A. (Residenza Turistico Alberghiera);
- alberghi con oltre 40 posti letto;
- esercizi commerciali alimentari, esclusi quelli di vicinato e purché rientrino nella casistica dell'ammissibilità ai rifiuti urbani;
- strutture per la balneazione marina (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione marina, attività di supporto alla nautica da diporto) **comprese le attività di bar, ristorante che ne fanno parte** possono richiedere di usufruire della Raccolta porta a porta (PP);

Nel caso le stesse optino per il conferimento presso il Centro di Raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota fissa e variabile della tariffa pari al 20%.

In deroga all'art. 49 del presente regolamento, la riduzione per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata sarà applicata alla parte variabile della tariffa già ridotta del 20% ;

- inserire l'art. 47 bis - RIDUZIONI PER PARTICOLARI UTILIZZI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Agli arenili utilizzati da circoli o associazioni senza scopo di lucro si applica una riduzione del 30% alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa;

2. Ai locali adibiti a caserme si applica una riduzione del 40% alla quota fissa e alla quota variabile della tariffa;

- sostituire il testo dell'art. 48, come segue:

1. Le utenze non domestiche che firmano il protocollo ambientale e che dimostrano attraverso la presentazione di apposita richiesta ed idonea documentazione:

- il possesso della certificazione ISO 14001, EMAS o marchio ECOLABEL;
- di aver provveduto all'installazione di fontanelli naturizzatori per l'acqua, che consentano l'eliminazione del conferimento di rifiuti di bottiglie di plastica e/o vetro;



hanno diritto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 49 alle seguenti ulteriori riduzioni della quota variabile della tariffa:

<i>possesso di 1 requisito</i>	<i>riduzione 2,00%</i>
<i>possesso di 2 requisiti</i>	<i>riduzione 5,00%</i>

- sostituire il testo dell'art. 49 c. 1 come segue:

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire della più favorevole fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 44 c. 7, 47 c. 4 e 48 del presente regolamento.

- sostituire il testo dell'art. 50 comma 1 come segue:

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 45, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli 39, 43, 44, 46, 47, e 48 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

- inserire l'art. 52 bis - NORMA TRANSITORIA

1. Ai bar ed ai ristoranti di stabilimenti balneari che nell'anno 2014 avevano firmato il protocollo ambientale per il conferimento al centro di raccolta comunale, può essere riconosciuta sulla bolletta relativa al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2015, una ulteriore riduzione del 20%. Tale riduzione potrà essere applicata su richiesta dei contribuenti interessati, previa verifica presso i competenti uffici comunali.

- aggiornare di conseguenza la TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI, Allegato "A" del regolamento per la disciplina della IUC;

2) Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare atto che il presente regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2015;

4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

5) Di dichiarare il presente atto con separata votazione e voti favorevoli 9, contrari 3 (Rugo, Ciarcia, Riccucci), astenuti 1 (D'Amato) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

CC n. 27 del 24/07/2015

- ORIGINALE -

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Salvatore DE PRIAMO

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Salvatore DE PRIAMO

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

_____ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del decreto legislativo n.267/2000.

_____ per decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE